



COMUNE DI PEVERAGNO

(PROVINCIA DI CUNEO)

DIPARTIMENTO

POLIZIA LOCALE / COMMERCIO

POLIZIA LOCALE

Ordinanza n. 34

Protocollo n. 0004984 / 2024

**OGGETTO: *REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA VEICOLARE IN
CONSEGUENZA DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
ALL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA
PIETRO TOSELLI PER LA POSA DI UN DEHOR***

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.

PREMESSO CHE:

- la signora D.L., in qualità di titolare dell'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande all'insegna "LA SALETTA" con sede in Piazza Pietro Toselli n. 3 di questo Comune, ha presentato, in data 19/04/2024 e acquisito a prot. 4752 la richiesta per ottenere la concessione di suolo pubblico per la posa di elementi di arredo (sedie e tavolini ed elementi ombreggianti) al fine di esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, in piazza Pietro Toselli, in corrispondenza dei civici nn. 4 e 5 e nell'area di sosta antistante l'entrata del palazzo comunale;

DATO ATTO CHE:

- in riferimento alle richieste sopraindicate sono in fase di rilascio, da parte dell'ufficio comunale competente;

CONSIDERATO CHE:

- in tale piazza Pietro Toselli si svolge il mercato settimanale del lunedì e nelle aree pubbliche di cui alle richieste suddette hanno titolo ad esercitare gli ambulanti in possesso di concessione decennale in corso di validità;

RITENUTO, al fine di consentire al titolare della concessione di suolo pubblico suddetta di esercitare il diritto acquisito, di vietare la sosta dei veicoli, con previsione di rimozione forzata, in piazza Pietro Toselli, nell'area concessa e normalmente adibita a parcheggio,

VISTI:

- l'art. 5 comma 3, l'art. 6, comma 4, lett. f) e l'art. 7, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 03.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada);
- la circolare prot. n. 1678/Enti Locali Sett. I° datata 05.07.1999 della Prefettura di Cuneo, in ordine alla competenza dell'emissione delle ordinanze da parte del funzionario responsabile del servizio;

In virtù del potere sostitutivo di cui agli artt. 21 e 24 comma 6 del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi per l'accesso agli impieghi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 28 agosto 2019,

ORDINA

- 1) **Dal 20 maggio 2024 al 31 ottobre 2024**, dalle ore 13,00 di ogni lunedì alle ore 21,00 di ogni domenica, è vietata **la sosta** dei veicoli in piazza Pietro Toselli, negli stalli ubicati nell'area antistante l'ingresso del palazzo del Municipio come da segnaletica verticale posta in loco.
- 2) **In caso di inosservanza è prevista la rimozione forzata.**
- 3) Alla titolare delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico in premessa indicate di posizionare la segnaletica verticale occorrente: n. 5 divieti segnali di divieto di sosta corredati da pannello integrativo riportante:
 - il periodo di vigenza del divieto come indicato nel punto precedente;
 - la previsione di rimozione forzata (Modello II 67m Art. 832 – Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada);
 - l'indicazione di inizio (Modello II 5/a1 Art. 83 – Regolamento di esecuzione del Codice della Strada) e fine (Modello 5/a3 Art. 83 – Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada),
 - il numero e la data della presente ordinanza da posizionare almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Peveragno.

E' fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto in essa stabilito.

A carico dei trasgressori alle disposizioni della presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 7 del C.d.S.

Chiunque vi abbia interesse può proporre, al firmatario di questo atto, istanza per promuovere l'adozione in autotutela di provvedimenti di modifica o revoca della presente ordinanza.



L'Ufficio Polizia Municipale nonché gli altri servizi di polizia stradale presenti sul territorio sono incaricati della vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3, u.c. della Legge 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso, al TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o, alternativamente, al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il responsabile del procedimento è Giorgio dott. Musso nella sua qualità di Segretario Comunale Reggente – Responsabile del Servizio F.F.

L'ufficio in cui si può prendere visione degli atti è l'Ufficio Polizia Amministrativa.

Riferimenti per l'apposizione della segnaletica imposta con l'ordinanza

	<p>Figura II 74 Art. 120 – Divieto di sosta</p>
	<p>Modello II 6/m Art. 83 – Zona Rimozione coatta</p>

↓	Modello II 5/a3 Art 83 – Fine
↑	Modello II 5/a1 Art 83 – Inizio

PEVERAGNO, li 24/04/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
 Giorgio Dott. Musso

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241 avverte: contro la presente ordinanza, è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (d.p.r. 24 novembre 1971, n.1199)

RELATA DI NOTIFICA

L'anno duemila addì del mese di, in Peveragno, via n°.....
 Il sottoscritto messo certifica di aver notificato il presente atto destinato a
 consegnandone copia a mani di nella sua qualità di
Il Ricevente **Il Messo notificatore**

